



Città di Matelica

(PROVINCIA DI MACERATA)

Prot. n. 10096/2020

Matelica, lì 02/07/2020

Ordinanza n. 42

Oggetto.: ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI DPI PRODOTTI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS DA UTENZE NON DOMESTICHE.

...ooOoo...

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la nota prot. n. 0008529 del 05-06-2020 di CONFINDUSTRIA MACERATA, dalla quale risulta quanto segue: *“La corretta gestione dei DPI (mascherine, guanti, camici, etc), utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 dai lavoratori delle aziende produttive rappresenta una problematica che il nostro sistema associativo ha affrontato fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria in corso.*

Su questo tema da tempo ci siamo interfacciati con il Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ISS e con la Regione Marche per portare avanti una linea che fosse condivisa a livello nazionale, proponendo una soluzione già adottata in alcuni territori (ad es. Regione Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto etc..) verso il conferimento di tali rifiuti nella frazione urbana indifferenziata.

Tale soluzione, oltre a garantire una gestione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, eviterebbe di mettere ancora più sotto pressione il sistema delle imprese con nuovi adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali anche molto onerosi sotto il profilo economico.

Tutto ciò anche in considerazione del deficit impiantistico che la nostra regione sta soffrendo oramai da tempo e con un export dei rifiuti di fatto bloccato ed aggravatosi con l'emergenza Covid-19.

Solo recentemente si sono espresse sul tema ISPRA con nota del 17 maggio e ISS con nota del 18 maggio, classificando i rifiuti in oggetto come speciali non pericolosi laddove non assimilati ai rifiuti urbani con regolamento comunale o con ordinanza regionale, anche quest'ultima ammessa considerata la particolare situazione di emergenza.

L'ISS ha anche ribadito che “ Considerando la natura dei materiali utilizzati, per tali dispositivi di protezione, e che questi rispondono ad una esigenza di tutela della salute pubblica e non di particolari categoria di lavoratori esposti a specifici rischi professionali e considerato anche il carattere transitorio del loro utilizzo, la loro assimilazione a rifiuti urbani appare una ulteriore possibilità alla quale fare ricorso con il fine di sgravare sia le aziende, sia le attività pubbliche e private da eventuali complicazioni di carattere economico e gestionale”

Atteso che il COSMARI avrebbe mostrato la propria disponibilità ad effettuare il servizio, dando indicazione alle aziende per la loro raccolta in qualità di RSU

Vista la nota prot. n. 0009078 del 16-06-2020 del Cosmari dalla quale si evince quanto di seguito: *“In riferimento alla problematica in oggetto riguardante la disciplina dello smaltimento dei DPI prodotti dalle utenze non domestiche, facendo anche seguito alla nota del 03/06/2020 di Confindustria Macerata, il COSMARI già con circolare del 23/04/2020 aveva informato le aziende e le attività produttive sulle quali si effettuava il servizio di ritiro di determinati rifiuti assimilati, che i DPI potevano essere inseriti, con le modalità delle utenze domestiche non contaminate (doppio sacchetto legato), nei rifiuti urbani indifferenziati.*

Con la predetta nota ISPRA del 17/05/2020 e poi con la nota ISS del 18/05/2020, si è confermato, anche se con ritardo, che detti rifiuti possono effettivamente essere inseriti nei rifiuti urbani indifferenziati purché gli stessi siano oggetto di deliberazione di assimilabilità da parte dei comuni.

Considerato che:

a) **CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI**

Poiché i rifiuti prodotti da utenze diverse dalle domestiche sono sempre “rifiuti speciali” a meno che non ne venga disposta l'assimilazione con provvedimento normativo o regolamentare, tenuto conto che sull'assimilazione non si sono finora

espressamente pronunciati né la Regione Marche (a differenza di altre Regioni), né i Comuni, i rifiuti derivanti dai DPI in questione devono essere considerati "rifiuti speciali".

La caratterizzazione del rifiuto speciale e quindi la corretta attribuzione del codice EER è di competenza esclusiva del produttore il quale applicando la procedura e i criteri stabiliti nel paragrafo "ELENCO DEI RIFIUTI" dall'allegato alla decisione 2000/532/CE, conoscendo il proprio ciclo produttivo, il tipo di dispositivo utilizzato, le condizioni nelle quali il dispositivo viene utilizzato, le misure di prevenzione del rischio Covid-19 adottate, deve valutare quale sia il codice EER più coerente.

Nella classificazione europea dei rifiuti sono riportati due codici che identificano "assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi": il 15 02 02* nel caso in cui gli stessi siano contaminati da sostanze pericolose, e il 15 02 03 nel caso in cui non ci sia una contaminazione da sostanze pericolose.

Il produttore dovrà quindi valutare se i DPI utilizzati nella sua azienda sono o no contaminati da sostanze pericolose.

Saranno molto probabilmente DPI contaminati da sostanze pericolose quelli utilizzati ad esempio in reparti dove si svolgono lavorazioni con alte concentrazioni di solventi, oppure con sostanze oleose. In questo caso l'azienda già secondo le proprie procedure in atto sarà abituata a gestire DPI, stracci ed indumenti come rifiuti pericolosi con EER 15 02 02*.

Al contrario non saranno probabilmente contaminati da alcuna sostanza pericolosa i DPI utilizzati solo ai fini di una prevenzione del contagio da COVID-19, a meno che tali dispositivi non siano stati utilizzati da un soggetto per il quale ci sia stata una diagnosi con tampone positivo. Tenuto conto infatti di tutte le procedure adottate dall'azienda in forza del protocollo anti-contagio, obbligatorio per la ripresa delle attività produttive, deve escludersi la possibilità che all'interno dell'azienda abbiamo accesso soggetti contagiati. In questo caso quindi l'azienda potrà ragionevolmente utilizzare e classificare il proprio rifiuto con EER 15 02 03.

In particolare anche il Rapporto ISPRA indica che:

"l'assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti. Solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice EER 15 02 03.

A tal fine alcuni elementi di valutazione finalizzati all'esclusione del potenziale rischio infettivo possono essere rappresentati:

- dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell'unità locale dell'impresa negli ultimi 15 giorni;

- dall'utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;

- dalla possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato da valutare in accordo con l'ISS, al fine di garantire l'effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un'opzione attuabile."

b) LA GESTIONE DEL RIFIUTO

Una volta attribuito il corretto codice EER, il rifiuto dovrà essere tenuto in deposito temporaneo secondo le norme ordinarie, e si dovrà individuare il soggetto gestore al quale conferire il rifiuto e con il quale si potranno eventualmente concordare ulteriori dettagli sulle modalità di imballaggio del rifiuto ai fini del trasporto.

Giova infatti ricordare che l'Istituto Superiore di Sanità con il documento del 31 marzo 2020, ha fornito alcune disposizioni con riferimento alle modalità di raccolta e smaltimento di tali rifiuti, ma solo con specifico riferimento ai rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali soggiornino soggetti per i quali sia stato accertato il contagio da Covid-19.

Con riferimento alle abitazioni dei casi accertati l'ISS ha previsto (e la Regione Marche ha dato istruzioni coerenti ai gestori sul territorio con Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020) che tali rifiuti vengano raccolti in maniera indifferenziata, imballati con un doppio sacco, chiusi con un laccio o del nastro adesivo, non schiacciati e manipolati.

La Regione Marche dispone inoltre che tali rifiuti siano destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare, oppure a smaltimento in discarica dentro "big bags" senza alcuna operazione preventiva di trattamento.

Non esistono allo stato attuale disposizioni che consentano di non ritenere valide per lo smaltimento del DPI delle aziende, le stesse disposizioni che l'ISS e la Regione Marche hanno dato per la gestione dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche all'interno delle quali dimorino casi accertati di Covid-19.

Nel valutare pertanto a quali soggetti affidare la gestione dei propri rifiuti, le aziende produttrici dovranno pertanto valutare in maniera privilegiata le soluzioni sopra prospettate.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2003 è stato approvato il regolamento di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale;

Premesso che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 del 06/09/2005, n. 54 del 27/09/2006 e n. 38 del 27/09/2010 il predetto regolamento è stato modificato in alcune sue parti;

Ricorrendo le esigenze di contingibilità ed urgenza ed di opportunità di provvedere alla assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei DPI provenienti dalle suddette attività, senza limiti quantitativi, purché finalizzati alla tutela sanitaria legata al COVID 19 e limitatamente al periodo emergenziale in atto.

Richiamato l'art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

IN DEROGA al Regolamento Comunale di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, **di stabilire l'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI DPI PROVENIENTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE, SENZA LIMITI QUANTITATIVI, PURCHÉ FINALIZZATI ALLA TUTELA SANITARIA LEGATA AL COVID 19 E LIMITATAMENTE AL PERIODO EMERGENZIALE IN ATTO, prodotti fino al 31 luglio 2020, ovvero oltre la**

predetta data, ove lo stato di emergenza della pandemia in corso;

Per consentire le corrette operazione di stoccaggio, conferimento e smaltimento sarà consentito fino al 45.imo giorno oltre la data di cui sopra, provvedere alle operazioni della gestione integrata dei rifiuti, da parte dei produttori e del COSMARI.

La presente ordinanza:

- ☐ verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed Amministrazione Trasparente;
- ☐ verrà consegnata e trasmessa anche per vie brevi AI SOGGETTI INTERESSATI ed all'ATA e COSMARI;
- ☐ sarà attuata dalla POLIZIA LOCALE e dalle altre forze di polizia dello stato in caso di necessità;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

1. amministrativo al T.A.R. della Marche , entro sessanta giorni dalla data in cui è stato reso noto il provvedimento mediante pubblicazione istituzionale;
2. straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla medesima data, in alternativa a quanto previsto al punto 1. ;
3. gerarchico, al Prefetto di Macerata, entro trenta giorni dalla data sopra menzionata.

Dalla Casa Comunale, 02/07/2020

IL SINDACO
Dott. Massimo Baldini

DISPOSIZIONI OPERATORI COMMERCIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

DISPOSIZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-SANITARIO

Il mercato è organizzato in due aree ben distinte: **SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE;**

Non sono previsti contingentamenti numerici nell'entrare nell'area mercatale ma il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus covid – 19.

L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporà anche autonomamente al controllo della temperatura corporea e si auto munirà di autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a

tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura prevista dalle disposizioni di legge.

PER LE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DELLA MERCE E DEL POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DEL BANCO, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, PER UN PERIODO PROVVISORIO DI DURATA FINO AL 30 SETTEMBRE È VIETATO IL CONSUMO SUL POSTO.

SUI BANCHI DEGLI OPERATORI DEVE ESSERE PREVISTA LA PRESENZA DI CARTELLONISTICA CHE INDICHI IL COMPORTAMENTO DA TENERE ALL' INTERNO DELLA SUDETTA AREA PER GARANTIRE LA DISTANZA SOCIALE E L'USO OBBLIGATORIO DI DPI (MASCHERINA).

Il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel rispetto delle regole fissate al DPCM del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio.

E' VIETATO QUALSIASI FORMA DI ASSEMBRAMENTO e devono sempre essere rispettate la distanza di almeno 1 metro, l'utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi.

DURANTE LA FASE DI VENDITA va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovranno essere indicata entrata e uscita al banco di mercato e andranno effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza.

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo l'amministrazione comunale competente per territorio può:

- se è causata da uno o più operatori questi possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sospesa;
- nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori l'amministrazione comunale potrà sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.

L'OPERATORE E GLI ADDETTI ALLE VENDITE DEVONO FARE USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA E CURARE SCRUPolosAMENTE L'IGIENE DELLE MANI (LAVAGGIO CON ACQUA E SAPONE E USO DI SOLUZIONE/GEL DISINFETTANTE, ANCHE PREPARATO SECONDO RICETTA OMS),USARE GUANTI, IN QUANTO LA MAGGIOR PARTE DEI COMPITI LEGATI ALLE MANSIONI RICHIEDONO IL CONTATTO DIRETTO CON LA MERCE ED IL CLIENTE.

Il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente;

È OBBLIGO PER OGNI OPERATORE COMMERCIALE POSIZIONARE RACCOGLITORI CHIUSI PER I RIFIUTI presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al termine delle operazioni i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite da ciascun Comune

SONO FAVORITI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti;

TRATTANDOSI DI UN LUOGO A TUTTI GLI EFFETTI COMMERCIALE, ANCHE SE ALL'ARIA APERTA, È FATTO OBBLIGO A TUTTI DI UTILIZZARE GUANTI E MASCHERINE PROTETTIVE O ALTRE FORME IDONEE DI PREVENZIONE.-

I CLIENTI DEVONO ESSERE MUNITI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E GUANTI ED EVITARE ASSEMBRAMENTI.

Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dalle LINEE GUIDA REGIONALI.

IL MERCATO È ATTREZZATO CON DISPENSER PER DETERGERE LE MANI E CON GUANTI MONOUSO.

DEFINIZIONI E O SPECIFICHE TECNICHE

Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e Mercati scoperti mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività

Poiché la Circolare del Ministero dell'Interno 12 marzo 2014, n. 3794, recante "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" prevede che "per con-

sentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi e che le aree destinate allo svolgimento delle attività devono essere dotate di vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco è necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:

- sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- quanto alla regolamentazione degli accessi all'area di mercato in funzione degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando l'area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all'interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:
 - un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo, ove possibile, un intervento sull'area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi, a cura degli operatori, mediante apposite "fettucce" o linee di contenimento;
 - la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.
- sia garantita la pulizia e l'igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
- sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- sia dato avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

VENDITA PER ASPORTO

All'atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso);

Verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che non possono entrare nell'esercizio, la consegna sarà eseguita sull'uscio del locale;

Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti: il contante verrà lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione dall'esercente, l'operatore, una volta verificato il pagamento, consegnerà il cibo e l'eventuale resto in un contenitore a parte.

HACCP

Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, si impone per gli operatori del settore il riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, c.d. "Piano di controllo HACCP".

Inoltre:

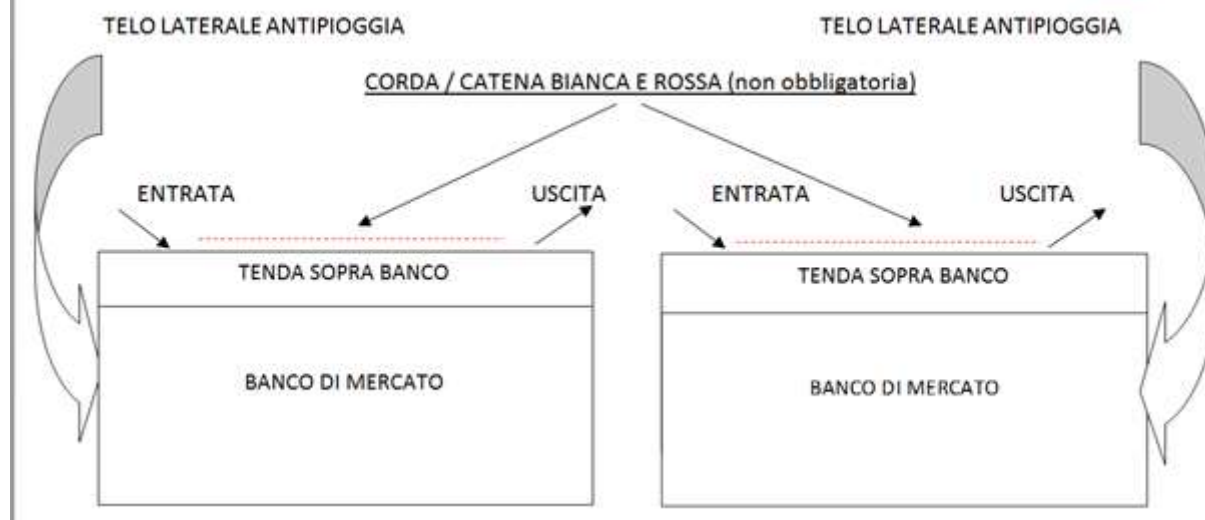
- ☐ è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine. L'organo di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell'infrazione o reato;
- ☐ il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente;
- ☐ durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono stare ad una distanza di almeno 1 metro;
- ☐ ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria postazione di lavoro;
- ☐ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

DEFINIZIONI E O SPECIFICHE TECNICHE

DISTANZA SOCIALE: un banco di commercio su aree pubbliche è composto da "reti" che hanno la misura minima di mt (1,2 x 1,50). In questo senso la distanza sociale non può quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L'operatore commerciale avrà dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza.

CONTINGENTAMENTO : poiché Il contingentamento di una intera area mercatale, risulta per la maggior parte dei casi impraticabile; come è impraticabile contingentare il passaggio in una strada pedonale in cui l'utenza si reca per andare in una qualsiasi attività (o per passaggio), così può essere intesa la logica che non vieti il passaggio nell'area mercatale ma venga contingentata la permanenza sul banco di mercato, attraverso l'apposizione a cura degli operatori di paletti mobili a catenella che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, considerando che tale attività si svolge all'aria aperta.

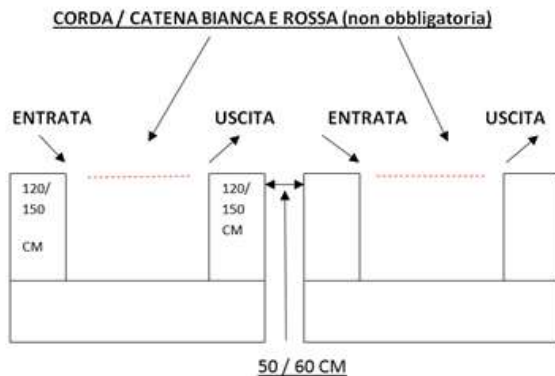
A titolo esemplificativo una prima rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19



APPOSIZIONE CARTELLI: all'utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-contagio generali, riportate anche all'allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020. Sarà quindi obbligo e cura dell'ambulante esporre in maniera del tutto visibile il vademecum recante le indicazioni sopra descritte, redatto da parte della Regione Marche in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l'utenza dei vari mercati.

SEPARAZIONE BANCHI : non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree tali da permettere il distanziamento; questo implica l'esigenza di isolare i banchi sul posto, trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all'aria aperta; utile l'obbligo di estendere (attraverso l'apposizione di teli anti-pioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile o in alternativa : composizione del banco al contrario, in modo tale che la "conca" della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa maniera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano corridoi tra un banco e l'altro di 60 cm):

A titolo esemplificativo una seconda rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19



CONTROLLO: la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra cui quella dei carabinieri in pensione) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da tali figure che perlustrano l'area in continuazione.

MISURA trasversale ulteriore: alla riapertura dei mercati e per tutto il periodo di assestamento post emergenza nei mercati e nelle fiere, è vietata la vendita della merceologia usata o in alternativa l'amministrazione comunale provvede ad individuare aree apposite – isolate dal resto del mercato –

ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Alla fine del giorno di mercato e o fiera l'operatore commerciale dovrà provvedere a pulire ed igienizzare e provvedere alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.

RIAPERTURA DELL'ATTIVITA'	Effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura, dell'attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobile nelle aree geografiche a maggiore endemia ; tale sanificazione straordinaria può essere opportuna comunque in ogni parte del territorio
PULIZIA GIORNALIERA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA	Procedere due volte al giorno alla pulizia , utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v
SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLE SUPERFICI TOCCATE PIU' DI FREQUENTE	Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente , oltre che alla pulizia effettuata come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo (come ad esempio la candeggina, che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire
SANIFICAZIONE PERIODICA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA	Effettuare una sanificazione periodica dell'intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di frequente , a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità
SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI CASI SOSPETTI DI CONTAGIO	Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all'attività e relativa struttura , è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:

- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
- Pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando prodotti disinfettanti;
- Pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcool etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina).

PRECAUZIONI COMPORTAMENTALI E IGIENICHE PERSONALI

Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l'OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:

- il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri commercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossisca o starnutisca;
- l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;

- per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).

Vanno dunque seguite le seguenti procedure:

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol);
- il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi a disposizione dei clienti;

MISURE A CARICO DELL'OPERATORE COMMERCIALE , anche in qualità di lavoratore e datore di lavoro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

È raccomandata l'adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:

- per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si presentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate), salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l'utilizzo obbligatorio;
- per i commercianti, dipendenti, familiari, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall'Autorità sanitaria.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l'immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L'impresa di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI NEI RIGUARDI DELLA PANDEMIA DI COVID-19

Con il presente Protocollo, si ritiene opportuno sostenere, anche attraverso gli strumenti della bilateralità, momenti di informazione in modalità FAD rivolti a tutti i commercianti, dipendenti e familiari coadiuvanti riguardanti la prevenzione della pandemia di COVID-19 con l'obiettivo di:

- educare all'importanza delle misure di controllo allo scopo di prevenire la trasmissione dei patogeni collegati a questo virus;
- individuare le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;

istruire adeguatamente il personale sulle corrette modalità d'uso dei DPI.